

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO
DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE E POST-COMBUSTIONE DELLA LINEA DI
INCENERIMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO,
AREZZO – CIG 755339176F**

- CAPITOLATO D'ONERI -

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Marzio Lasagni)

Arezzo, Giugno 2018



CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'ACCORDO

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura ha per oggetto l'affidamento di un Accordo quadro per la manutenzione del rivestimento refrattario delle camere di combustione e post-combustione della linea di incenerimento dell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine all'affidamento di attività pari all'intero importo di aggiudicazione - o parte di esso - essendo tale importo meramente presuntivo, dipendendo l'attività richiesta all'affidatario dalle effettive necessità che si presenteranno nel corso di validità dell'accordo quadro.

L'aggiudicatario, pertanto, non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro qualora non si desse luogo a contratti applicativi, così come qualora, al termine di validità dell'accordo quadro, non si raggiungesse l'importo di aggiudicazione.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha validità fino alla concorrenza massima dell'importo di aggiudicazione (salvo facoltà di incremento ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo) e comunque non oltre 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Alla conclusione del contratto la Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di affidare il medesimo accordo quadro, agli stessi patti e condizioni, per un uguale importo e una uguale durata, al medesimo operatore economico, che è tenuto ad accettare.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE

Le operazioni di manutenzione del rivestimento refrattario si svolgeranno sulle camere di combustione e post-combustione della linea di incenerimento dell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.

ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi dell'accordo quadro avranno la forma dell'Ordine di lavoro e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Nell'Ordine di lavoro sarà dettagliata la prestazione da eseguire, le prescrizioni tecniche d'intervento e la data entro cui l'intervento dovrà essere inderogabilmente completato e consegnato alla Stazione appaltante.

La somma degli importi complessivi degli Ordini di lavoro emessi ai sensi del presente accordo quadro

non potrà superare l'importo complessivo di aggiudicazione, fatta salva la facoltà di incremento del quinto di cui all'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo).

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di disporre interventi per un importo complessivo inferiore a quello contrattuale o non disporre alcun intervento qualora non se ne verifichi la necessità, senza che per questo l'Appaltatore possa vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento di sorta.

CAPITOLO 2

ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI

ART. 5 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE – RISPETTO DELLE NORME E DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA – CUSTODIA DEL CANTIERE

5.1 Rappresentante dell'appaltatore.

Il Legale rappresentante dell'Appaltatore, qualora non conduca direttamente le manutenzioni e prima dell'inizio delle stesse, dovrà comunicare per scritto alla Stazione appaltante il nominativo del Direttore di cantiere, il quale dovrà curare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; il Direttore di cantiere dovrà anche:

- coordinare personalmente le attività oggetto del presente appalto;
- condurre la squadra di intervento dell'esecutore;
- coordinare l'attività dell'esecutore con l'attività del committente.

Non sarà ammesso di eseguire manutenzioni presso l'impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno in assenza dell'Appaltatore, ovvero del rappresentante dell'Appaltatore o del suo sostituto.

La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, può richiedere la sostituzione immediata del Direttore di cantiere o del suo sostituto. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire immediatamente la persona in questione e ad allontanarlo dall'impianto senza che ciò possa dare titolo per poter chiedere alcun compenso od indennizzo.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5.2 Personale.

Tutto il personale impiegato nella posa del rivestimento refrattario deve essere dipendente (o ad esso equiparato: in distacco o somministrazione) dell'appaltatore.

5.3 Rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza.

L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto di tutte le norme per la tutela della salute e sicurezza del

personale impiegato nei lavori e dei terzi, in particolare è tenuta al rispetto di quanto previsto nel DUVRI predisposto dal committente, che sarà allegato e farà parte integrante del contratto di appalto e delle sue successive modifiche ed integrazioni e dei contratti applicativi. Le violazioni a quanto sopra stabilito comporteranno l'adozione dei provvedimenti previsti dal DUVRI stesso sia nei confronti dell'esecutore che dell'aggiudicatario.

5.4 Custodia del cantiere.

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 6 – NORME GENERALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALITA' E VERIFICHE SUI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere e forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci contenuta nei capitolati e nell'Elenco Prezzi.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni date nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara nonché alle migliori regole dell'arte, in modo che essi rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite negli atti. Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara non siano prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in fase esecutiva, nonché i relativi materiali e componenti dovranno in ogni caso essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti delle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come raccomandato dal produttore.

I materiali da impiegare nei lavori di cui al presente appalto dovranno avere le caratteristiche esposte nel presente capitolato, negli allegati e nell'Elenco Prezzi. I materiali dovranno essere forniti corredati di certificato di provenienza, scheda tecnica e scheda di sicurezza attestante la conformità del prodotto alle specifiche tecniche richieste nei documenti di gara.

Sui materiali forniti in cantiere, impiegati o da impiegarsi, la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, provvederà ad eseguire test e prove di laboratorio, anche distruttivi, per verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche richieste.

La Stazione Appaltante potrà fare uso di tecnici e laboratori specializzati, nonché eseguire qualsiasi tipologia di test ritenuta necessaria, anche presso istituti di ricerca, università e laboratori situati in tutti il territorio nazionale o all'estero, senza alcuna formalità di sorta.

I test verranno eseguiti a campione; il risultato degli stessi sarà rappresentativo per l'intera fornitura. I materiali non riconosciuti idonei e non accettati dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Impresa e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

I test effettuati sui materiali prima della posa in opera non sostituiscono la verifica finale del lavoro svolto.

ART. 7 – CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPISTICA PER LA LORO ESECUZIONE

7.1 Ordini di lavoro di importo stimato superiore a € 25.000,00

Per i lavori di importo stimato superiore a € 25.000,00 l'Ordine di lavoro sarà trasmesso all'appaltatore almeno 60 giorni naturali consecutivi prima della data ipotizzata per l'inizio dei lavori.

Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'Ordine di lavoro l'appaltatore dovrà stoccare presso l'Impianto di San Zeno tutti i materiali necessari.

I termini di esecuzione, quali indicati nell'Ordine di lavoro, decorreranno dalla consegna dei lavori, documentata da apposito verbale, che avverrà non prima dei 60 giorni di cui sopra.

Fin da ora si rende noto che, dalla data di inizio dei lavori di cui sopra, l'aggiudicatario deve aver concluso tutte le attività che possano provocare polverosità diffusa (esempio eliminazione scorie e demolizioni) entro le ore 8:00 del terzo giorno successivo alla data di inizio dei lavori.

Per comprendere la modalità di conteggio dei giorni di cui sopra adottato dalla stazione appaltante, si riporta il seguente esempio: se la data di inizio dei lavori cade il giorno di lunedì, le ore 8:00 del terzo giorno successivo alla data di inizio sono le ore 8:00 del giovedì della stessa settimana.

Tutti i lavori dovranno svolgersi in turni ciclici avvicendati che coprano le 24 ore giornaliere per tutti i giorni naturali e consecutivi di durata dei lavori. Non sono ammesse proroghe, se non per cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide unilateralmente dalla stazione appaltante.

La durata entro cui improrogabilmente dovranno concludersi i lavori sarà calcolata moltiplicando la durata unitaria delle lavorazioni indicata nella tabella seguente moltiplicata per le quantità di lavorazioni da realizzare.

Pos.	Voce	Durata
1	montaggio dei ponteggi e di tutti gli approntamenti necessari all'inizio dei lavori, eliminazione completa dei residui di combustione (croste, scorie, polveri, ecc.) da tutte le pareti e volte delle camere di combustione e post-combustione, dalle griglie, allontanamento del materiale di risulta confezionato nei sacchi messi a disposizione dalla stazione appaltante	36 ore
2	demolizione del primo strato di muratura in materiale refrattario (strato interno a contatto con la fiamma)	0,25 ore/m ²
3	demolizione di tutti gli strati di murature in materiale refrattario (fino alla carpenteria metallica esclusa)	0,50 ore/m ²
4	demolizione di parti in calcestruzzo refrattario	0,55 ore/m ²
5	asportazione mediante sabbiatura calcestruzzo water jacket	0,15 ore/m ²
6	ricostruzione del primo strato di muratura in materiale refrattario (strato interno a contatto con la fiamma)	0,75 ore/m ²
7	ricostruzione di tutti gli strati di murature in materiale refrattario (dalla carpenteria metallica esclusa)	1,20 ore/m ²
8	ricostruzione di parti in calcestruzzo refrattario	0,70 ore/m ²
9	gunitatura	0,15 ore/m ²
10	smontaggio e montaggio piastre protettive salti di griglia	2,50 ore/griglia
11	posizionamento di materassini in fibro ceramica in tutti i giunti di dilatazione di tutte le murature e smontaggio del ponteggio e di tutti gli apprestamenti utilizzati per il lavoro	24 ore

Nota: le zone curvilinee di materiale refrattario saranno considerate calcolandone la superficie dello sviluppo.

Qualora si presenti la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, la cui l'entità può essere determinata solo dopo la fase di eliminazione dei residui di combustione, pertanto quando già l'appaltatore avrà iniziato i lavori, la durata delle ulteriori lavorazioni, calcolata secondo il prospetto di cui sopra, si sommerà alla durata dei lavori indicata precedentemente.

7.2 Ordini di lavoro di importo stimato fino a € 25.000,00

Per gli interventi di importo stimato fino a € 25.000,00 l'Ordine di lavoro sarà trasmesso all'appaltatore almeno 14 giorni naturali consecutivi prima della data ipotizzata per l'inizio dei lavori.

Entro 7 giorni dalla trasmissione dell'Ordine di lavoro l'appaltatore dovrà stoccare presso l'Impianto tutti i materiali necessari.

I termini di esecuzione, quali indicati nell'Ordine di lavoro, decorreranno dalla consegna dei lavori, documentata da apposito verbale, che avverrà non prima dei 14 giorni di cui sopra. La durata entro cui improrogabilmente dovranno concludersi i lavori sarà calcolata moltiplicando la durata unitaria delle lavorazioni indicata nella tabella di cui sopra moltiplicata per le quantità di lavorazioni da realizzare.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si dovesse riscontrare la necessità di interventi non previsti nell'ordine di lavoro, per i quali l'appaltatore non disponesse dei materiali necessari, qualora la Stazione appaltante disponesse degli stessi, la Stazione appaltante provvederà a fornire gli stessi a piè d'opera. In tal caso il pagamento dell'intera fattura sarà effettuato solo dopo che l'appaltatore avrà rifornito alla Stazione appaltante i materiali in parola e che gli stessi abbiano superato le prove di controllo.

ART. 8 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante.

Le cause di cui al presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale non risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini.

ART. 9 – VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che ritenga opportune a suo insindacabile giudizio, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi, all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

Non saranno riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Stazione appaltante.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale, cioè mediante l'applicazione dei prezzi di gara diminuiti del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito atto di concordamento.

ART. 10 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

1. la fornitura di acqua, aria compressa ed energia elettrica fino al quadro di cantiere;

2. gli oneri di smaltimento del materiale refrattario demolito, preventivamente confezionato in sacchetti dall'aggiudicatario.
3. tutti gli oneri necessari alla verifica delle forniture.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato d'oneri, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
2. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
3. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
4. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori;
5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai capitolati, dagli elaborati grafici o dalla D.L.;
6. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; tale pulizia deve essere mantenuta per tutto il periodo dei lavori e deve essere eseguita anche al termine dei lavori;
7. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
8. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

9. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
10. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere in sicurezza la continuità delle comunicazioni e la fruibilità degli edifici e degli spazi aperti non interessati dai lavori. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;
11. adeguata pulizia del cantiere;
13. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando libera ed indenne la Stazione Appaltante;
14. lo smontaggio del cantiere, compreso tutte le opere provvisorie, pulizia finale di tutta l'area di cantiere entro il termine fissato dall'ordine;
15. la predisposizione su supporto informatico (AUTOCAD di edizione non più recente della 2008) e cartaceo di tutti i disegni esecutivi. Ad opera compiuta l'appaltatore dovrà fornire tutti gli elaborati "as-built" delle strutture e degli impianti.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
3. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato, negli altri documenti di gara e/o ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
4. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore inoltre deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 12 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)

Al termine dei lavori previsti da ciascun Ordine di lavoro, in seguito a semplice richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 1 giorno dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori.

Entro 1 giorno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque prima che il forno venga chiuso per poter procedere alla rampa di riscaldamento, il direttore dei lavori procede all'accertamento delle opere eseguite.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicano la penale per i ritardi ed il risarcimento del danno di cui nel presente capitolato.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Il Direttore di cantiere o un suo delegato ed un incaricato della Stazione appaltante provvederanno in contraddittorio ad effettuare le operazioni necessarie alla redazione del Certificato di regolare esecuzione (CRE) consistenti in:

- verifica dei quantitativi effettivamente realizzati;
- verifica della conformità del prodotto realizzato con il progetto e con quanto richiesto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario;
- verifica della conformità alle migliori regole dell'arte del prodotto realizzato;
- verifica del rispetto della tempistica.

In caso di assenza del Direttore di cantiere, l'incaricato della Stazione appaltante provvederà comunque ad effettuare le operazioni di cui sopra in presenza di due testimoni, anch'essi dipendenti della Stazione appaltante.

In caso di esito negativo, l'impresa dovrà porre mano al lavoro eseguito per realizzarlo come richiesto dalla Stazione appaltante, dopodiché verranno ripetute le verifiche.

In caso di esito positivo verrà emesso il CRE. Il CRE contiene anche il conto finale dell'importo dovuto

dalla stazione appaltante all'appaltatore, al netto di eventuali decurtazioni per mancato adempimento degli impegni contrattuali.

Il CRE è emesso entro 30 giorni dalla accertata regolare ultimazione dei lavori.

Il CRE deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine indicato dal direttore dei lavori: in caso di mancata sottoscrizione entro tale termine il CRE si intende definitivamente accettato.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato d'oneri, nel Capitolato tecnico, negli allegati o nel contratto.

CAPITOLO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per ciascun Ordine di lavoro saranno fatturabili esclusivamente gli importi risultanti dal Certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso ai sensi del precedente art. 12 in relazione all'ordine medesimo.

L'appaltatore può procedere alla fatturazione solo dopo la sottoscrizione del CRE e conformemente agli importi da quest'ultimo risultanti.

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a 90 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

ART. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Non è prevista la corresponsione di pagamenti in acconto.

ART. 15 – ANTICIPAZIONI

Non è previsto pagamento in anticipo.

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione indicati nell'Ordine di lavoro, per ciascun giorno solare naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata all'appaltatore una penale pari all'1 per mille

dell'importo dell'Ordine di lavoro, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La stessa penale, pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordine di lavoro, verrà applicata anche in caso dei seguenti ritardi:

- nella stoccaggio dei materiali presso l'Impianto di San Zeno;
- nell'inizio dei lavori, anche per i termini intermedi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati.

La penale irrogata per ritardo nell'inizio dei lavori, anche per termini intermedi, è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si applicherà la procedura di risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti, senza formalità di sorta, sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla garanzia fideiussoria definitiva. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

L'applicazione delle penali di cui al precedente articolo non pregiudica il risarcimento del danno ulteriore subito dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E' sin da ora noto che il ritardo nell'esecuzione degli interventi, con conseguente ritardo nel riavvio dell'impianto, determina un danno pari a non meno di 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) euro/giorno, valutato come segue:

- 2'500,00 (duemilacinquecento/00) euro/giorno per mancato incasso per cessione di energia elettrica;
- 1'950,00 (millenovecentocinquanta/00) euro/giorno per l'acquisto di energia elettrica dalla rete.

Salvo ulteriori maggiori danni di natura diversa, non determinabili con sufficiente accuratezza alla data di redazione del presente capitolato, la stazione appaltante, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, moltiplicherà l'importo del danno giornaliero per i giorni di ritardo o frazioni di giorno accumulati dall'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di esecuzione, sarà considerato ritardo e quindi conteggiato ai fini del calcolo del danno di cui sopra, tutto il periodo dal primo giorno di inadempienza dell'impresa appaltatrice fino all'esecuzione dello stesso adempimento da parte di altra impresa individuata dalla stazione appaltante.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I seguenti ritardi:

- ritardo superiore a tre giorni nello stoccaggio dei materiali presso l'Impianto di San Zeno;
- ritardo superiore ad un giorno (24 ore) nell'inizio dei lavori;
- ritardo superiore a tre giorni nell'ultimazione dei lavori.

rispetto ai termini indicati nel presente capitolato producono la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Nel caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno trova applicazione con le modalità di cui al presente capitolato.

Sono inoltre dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore, con gli effetti di cui sopra, mediante semplice lettera raccomandata o PEC e senza necessità di ulteriori adempimenti, in ogni caso previsto dalla vigente normativa nonché nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 19 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, l'Appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere le attività appaltate, nel loro complesso e in ogni particolare, sicure in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla Stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così come per qualunque altra causa dipendente dai lavori assunti, nonché per le attività del personale comandato nell'ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato.

ART. 20 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA

La Società dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in

data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti dalla Società nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà della Società di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. La Società ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza nel lavoro, conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9011, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati. L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpanti.it.

ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In data 09/01/2018 AISA IMPIANTI ha aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto il 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno. In conseguenza di tale adesione AISA IMPIANTI richiede alle imprese contraenti il rispetto degli obblighi indicati in detto Protocollo. Pertanto, l'impresa appaltatrice è tenuta:

- ad attuare e rispettare la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a far attuare e rispettare tale normativa alle eventuali impresa subappaltatrice; qualora AISA IMPIANTI venga a conoscenza di gravi violazioni, quali, ad esempio, quelle idonee a determinare il sequestro dei luoghi di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l'impiego di personale irregolare, AISA IMPIANTI procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e ad escluderlo dalle proprie banche dati di fornitori e/o prestatori servizi;
- a garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali, anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici;
- ad autorizzare all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari ai fini della qualificazione e dell'iscrizione nella vendors' list tenuta da AISA IMPIANTI ai sensi del sopra citato Protocollo di legalità;
- a fornire i dati necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia ai sensi del sopra citato Protocollo di legalità;
- a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- a denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e ad AISA IMPIANTI ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione

dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;

- a non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
- a ricevere espressa approvazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta in relazione ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice antimafia.

La violazione di uno qualsiasi dei suddetti obblighi costituisce espressa causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Sempre ai sensi dell'art 1456 cod. civ. costituisce altresì espressa causa di risoluzione contrattuale:

- la sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti dell'impresa contraente di una comunicazione antimafia ostativa e/o di un'informazione antimafia interdittiva;
- la pronuncia di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti associazione mafiosa, di misure di sicurezza o prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
- il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente appalto foro esclusivamente competente è quello di Arezzo (AR).